



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 aprile 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0077 (NLE)**

**7701/18
ADD 1**

**AVIATION 57
RELEX 296**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 5 aprile 2018 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 164 final ANNEX |
| Oggetto: | ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto riguarda il regolamento interno di tale comitato |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 164 final ANNEX.

All.: COM(2018) 164 final ANNEX



Bruxelles, 5.4.2018
COM(2018) 164 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto riguarda il regolamento interno di tale comitato

ALLEGATO
Decisione n. 1/2018
DEL COMITATO MISTO ECAA

IL COMITATO MISTO ECAA,

visto l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo¹, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ("l'accordo ECAA"), in particolare l'articolo 18,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il ... 2018

Per il comitato misto, il presidente

Carlos Bermejo Acosta

¹ Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO ECAA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato misto ECAA è istituito in conformità all'articolo 18 dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo², sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ("l'accordo ECAA").
2. Esso è responsabile della gestione dell'accordo e ne assicura la corretta attuazione.
3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.
4. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo il comitato misto delibera all'unanimità. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è presieduto, a turno, da un partner ECAA e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Quando presiedono le riunioni del comitato misto, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono rappresentati dalla Commissione europea.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono, salvo diverso accordo delle parti.
2. La data di ciascuna riunione del comitato misto è concordata dalle parti.
3. Previo accordo delle parti le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come la videoconferenza.

Articolo 4

² Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato misto, della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
2. Il comitato misto può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario della Commissione europea svolge la funzione di segretario del comitato misto.

Articolo 6

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è inoltrata anche al segretario. Il segretario garantisce l'invio della corrispondenza alle parti.

Articolo 7

Riservatezza

Le discussioni interne del comitato misto sono riservate. Qualora una parte trasmetta al comitato misto informazioni designate come riservate, le altre parti trattano dette informazioni come tali.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato redige un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del comitato misto sulla base delle proposte presentate dalle parti. I punti all'ordine del giorno sono corredati dei documenti pertinenti e sono presentati al più tardi 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio viene trasmesso a tutte le parti al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Previo accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4. Il presidente può ridurre il termine di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell'urgenza di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale e conclusioni operative

1. Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione del comitato misto. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate.

2. Il progetto di verbale è presentato al comitato misto entro un mese dalla riunione per approvazione mediante procedura scritta. Il comitato può anche approvare il verbale nella riunione successiva.

3. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e una copia è trasmessa a ciascuna parte.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni all'unanimità. Le decisioni e le raccomandazioni di cui agli articoli 16 e 20 e all'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo ECAA richiedono tuttavia la maggioranza semplice.

2. Si considera che il comitato misto abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea.

3. Tra una riunione e l'altra il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Una parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere una questione. La parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto dell'atto al segretario, che lo inoltra a tutte le parti. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del progetto dell'atto ciascuna parte comunica al presidente e al segretario se accetta o no tale progetto, se propone modifiche del medesimo o se ritiene che debba essere convocato il comitato misto per discutere la questione. Se il progetto è adottato, il presidente perfeziona la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 5 e 6.

4. L'astensione di una parte non impedisce al comitato misto di agire, a condizione che sia raggiunto il quorum necessario di cui al paragrafo 2.

5. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

6. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e autenticate dal segretario.

7. Le parti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualunque altro atto adottato dal comitato misto. Una copia delle decisioni e delle raccomandazioni è trasmessa a ciascuna parte.

Articolo 11

Regime linguistico

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali delle parti. Ai fini dell'efficienza le parti si adoperano tuttavia per usare la lingua inglese nel corso delle riunioni del comitato misto e per la corrispondenza e l'elaborazione dei documenti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono redatte in inglese.

Articolo 12

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.

2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni affidate a esperti.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 10.

Articolo 14

Gruppi di lavoro

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o di esperti istituiti in forza dell'articolo 18, paragrafo 8, dell'accordo sono decisi, mutatis mutandis, in conformità alle norme applicabili al comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Non sono autorizzati ad adottare decisioni ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato.

3. Il comitato misto può decidere di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti, o di modificarlo.